



Bando REIS attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -"Agiudu torrau". Biennio 2019 – 2020.

PRESENTAZIONE DOMANDE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ART. 1 – IL REIS

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel proprio territorio, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale. Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito con la L.R. n. 18/2016 il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, del quale ne ha definito le modalità di attuazione con la Delibera G.R. n. 31/16 del 19.06.2018.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art. 8 di questo documento.

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.:

- nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna;
- Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi;

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- ☐ un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000,00;
- ☐ un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni

componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- ☐ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- ☐ non possieda imbarcazioni da diporto.

Il possesso di tali requisiti di accesso sarà autocertificato dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle autocertificazioni rese, applicando, in caso di dichiarazioni mendaci, le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR.

ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

La misura regionale REIS, risulta incompatibile con quella nazionale, Reddito di Cittadinanza, pertanto:

1. il soggetto che percepisce il Reddito di cittadinanza non può accedere al REIS;
2. l'istanza per il REIS è **inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza (Rdc).

ART. 4 – MODALITA' DI ACCESSO

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza attraverso il modulo di domanda allegato al seguente bando.

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Il modulo di domanda (allegato 1 alle presenti Linee Guida) deve essere corredato dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda:

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti minori oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti.

La certificazione ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità.

ART. 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda (allegato 1 alle presenti Linee Guida) deve pervenire presso il Comune di residenza **entro le ore 13.00 del giorno 17 febbraio 2020**.

ART. 6 – PRIORITA' DI ACCESSO

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo. Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019-2020 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 3.300,00
2	Euro 4.200,00
3	Euro 5.100,00
4 e più	Euro 5.460,00

Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 2.700,00
2	Euro 3.600,00
3	Euro 4.500,00
4 e più	Euro 4.860,00

Priorità 3

ISEE euro 6001 – 9360 esclusi

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 1.200,00
2	Euro 2.100,00
3	Euro 3.000,00
4 e più	Euro 3.900,00

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ARTICOLO 7 – PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

La quota del 20% dell'intero finanziamento è destinata agli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie,

L'adesione ad un Progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del contributo economico ed è definito, a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico professionale. Il Progetto di Inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Per garantire l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, sono state previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

ARTICOLO 8 – CASISTICHE SENZA VINCOLO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

Non sono vincolati alla partecipazione ad un Progetto personalizzato di inclusione attiva i seguenti nuclei familiari:

- nuclei familiari composti da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.

ARTICOLO 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

In caso di mancata accettazione da parte del nucleo familiare del Progetto personalizzato di inclusione attiva, senza giustificati motivi, si procederà con la revoca del contributo economico REIS.

Inoltre, si procederà con la revoca del contributo economico nelle seguenti ipotesi:

- reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- uso distorto del contributo economico REIS;
- interruzione senza alcun giustificato motivo del Progetto personalizzato di inclusione attiva;

- mancata comunicazione al Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il contributo economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto personalizzato di inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

Il contributo economico non può essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Il contributo economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto personalizzato di inclusione attiva. In ogni caso, il contributo non può essere gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare.

In caso di nucleo unipersonale, il contributo è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il contributo economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

ARTICOLO 11 - RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'allegato 1 al presente Bando e nella documentazione ad esso allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dall'amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto al conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.